



COMUNICATO UFFICIALE N. 146/L - 8 NOVEMBRE 2019

146/246

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 110 della F.I.G.C., pubblicato in data 7 Novembre 2019:

Comunicato Ufficiale n. 110 A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 5 novembre 2019;
- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 19 delle N.O.I.F. con l'inserimento del comma 7;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di approvare la modifica all'art. 19 delle N.O.I.F., con l'inserimento del comma 7, secondo il testo allegato sub A).

Pubblicato in Firenze l' 8 Novembre 2019

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

Art. 19

Impianto sportivo

1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto della iscrizione al Campionato. L'impianto sportivo, dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale.	1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto della iscrizione al Campionato. L'impianto sportivo, dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale.
2. In ambito professionistico, l'utilizzo di un impianto sportivo ubicato in un Comune diverso, è regolato dalle norme sulle Licenze Nazionali, emanate annualmente dal Consiglio Federale.	2. In ambito professionistico, l'utilizzo di un impianto sportivo ubicato in un Comune diverso, è regolato dalle norme sulle Licenze Nazionali, emanate annualmente dal Consiglio Federale.
3. In ambito professionistico, le Leghe, su richiesta delle società o d'ufficio, in situazioni eccezionali e di assoluta urgenza correlate alla singola gara, possono disporre secondo la rispettiva competenza e per fondati motivi, che le medesime società svolgano la loro attività in impianti diversi.	3. In ambito professionistico, le Leghe, su richiesta delle società o d'ufficio, in situazioni eccezionali e di assoluta urgenza correlate alla singola gara, possono disporre secondo la rispettiva competenza e per fondati motivi, che le medesime società svolgano la loro attività in impianti diversi.
4. In ambito dilettantistico e di settore giovanile, su richiesta delle società, la L.N.D., i Comitati e le Divisioni, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti diversi e, per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, necessariamente non al di fuori della Provincia in cui ha sede la società, ovvero in	4. In ambito dilettantistico e di settore giovanile, su richiesta delle società, la L.N.D., i Comitati e le Divisioni, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti diversi e, per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, necessariamente non al di fuori della Provincia in cui ha sede la società, ovvero in

Comune confinante di Province e/o Regioni diverse. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l'obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di province limitrofe, dotati di campi coperti.	Comune confinante di Province e/o Regioni diverse. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l'obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di province limitrofe, dotati di campi coperti.
5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di cui ai commi 3 e 4, le società possono chiedere il riesame della stessa: - al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico; - al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore dilettantistico o di settore giovanile; - al Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile, se sono società partecipanti ai Campionati Nazionali Femminili.	5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di cui ai commi 3 e 4, le società possono chiedere il riesame della stessa: - al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico; - al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore dilettantistico o di settore giovanile; - al Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile, se sono società partecipanti ai Campionati Nazionali Femminili.
6. Salvo deroga, per quanto di competenza della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra.	6. Salvo deroga, per quanto di competenza della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra.
	7. In deroga a quanto previsto dal comma 1 le società della Divisione Calcio Femminile, sino al 30 giugno 2020, possono utilizzare impianti sportivi ubicati anche al di fuori del Comune in cui la società ha la sede sociale purché ubicati nella medesima regione o in province limitrofe a quella ove ha sede la società, ancorché di altra regione.